

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 109/bis;

VISTA la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 244 e seguenti del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.D.G. n. 317 del 26/07/2019, con il quale si è provveduto, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., alla nomina di un commissario ad acta presso il Comune di **Belmonte Mezzagno (PA)** per curare gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti - Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale – nell'udienza del 20.11.2019 ha emesso il dispositivo n. 176 rigettando il ricorso presentato dal **Comune di Belmonte Mezzagno** contro la deliberazione n. 139/2019 di mancata approvazione del Piano di riequilibrio del Piano finanziario, accertando *“l'obbligo del Comune di Belmonte Mezzagno di dichiarare il dissesto finanziario”*;

CONSIDERATO che l'art. 7 del predetto decreto n. 317/2019 prevede che i poteri dei commissari *ad acta* sono estesi, a norma dell'art. 58 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, ove ricorrano i presupposti di legge, all'ipotesi di cui all'art. 244 e segg. del D.lgs. n. 267/2000, nel caso di specie, **il dissesto finanziario**, con la medesima procedura prevista per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il Segretario generale dell'Ente in argomento ha trasmesso con nota prot. n. 7895 del 18.06.2020 la deliberazione n. 12 del 18.06.2020 con la quale è stata adottata dal commissario *ad acta* in via sostitutiva la deliberazione in argomento;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'azione sostitutiva, con l'adozione della deliberazione commissariale di dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26 e 243 quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla sospensione del Consiglio comunale di **Belmonte Mezzagno (PA)**, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, nominando nel contempo un Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'organo;

RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot. n. 52885/GAB del 1-7-2020 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

DECRETA

Art. 1) Nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26 e 243 quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale di **Belmonte Mezzagno (PA)** è sospeso.

Art. 2) Nominare il sig./dott. VINCENZO RAITANO, qualifica FUNZIONARIO DIRETTO in servizio presso DIPARTIMENTO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'organo sospeso.

Art. 3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 02 LUG 2020



L'Assessore

GRASSO